

Milano, 9 aprile 2018

Clienti loro sede

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Deborah Setola
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Monica Di Sire
Luca Manco

CIRCOLARE 12/2018 - BILANCIO DI ESERCIZIO

La redazione del bilancio 2017 appare assai più impegnativa rispetto al passato, per effetto dell'assestamento delle nuove norme del D.Lgs. 139/2015 (già applicate per la prima volta lo scorso anno), della connessa rivisitazione dei documenti OIC applicabili (emendati a dicembre 2017) e per le ricadute di natura fiscale che si sono determinate.

Le principali novità sono così riassumibili in estrema sintesi:

1. esistenza di tre differenti tipologie di bilanci (ordinari, abbreviati e delle micro imprese);
2. ampia rivisitazione della struttura dello Stato patrimoniale, con eliminazione di talune poste dell'attivo (spese di ricerca e spese di pubblicità);
3. ampia rivisitazione del Conto economico, con (ad esempio) eliminazione dell'area straordinaria;
4. introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, solo per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria;
5. introduzione dell'obbligo di contabilizzazione dei contratti derivati, solo per i bilanci ordinari ed abbreviati;
6. introduzione del concetto del costo ammortizzato, solo per i bilanci ordinari.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nella tabella che segue.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Vediamo le diverse fasi per addivenire all'approvazione del bilancio di esercizio.

1. Redazione del progetto di bilancio

L'organo amministrativo della società deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione (che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis cod. civ.).

Si evidenzia che il D.Lgs. 139/2015, ha aggiunto, a decorrere dai bilanci relativi all'esercizio 2016, tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario, la cui redazione è già peraltro fortemente raccomandata dall'OIC 10.

Secondo la normativa vigente, non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso venga consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte.

2. Presentazione agli organi preposti al controllo

Ai sensi dell'articolo 2429 comma 1 cod. civ., il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. L'organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che quindi rende annullabile la delibera stessa.

3. Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale

Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (articolo 2429 comma 3 cod. civ.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:

- il progetto di bilancio;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

4. Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci

Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro i seguenti termini individuati dall'articolo 2364, comma 2 del cod. civ.:

- un termine ordinario **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile 2018 per i bilanci relativi al 2017);
- un termine straordinario **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno 2018 per i bilanci relativi al 2017), per ipotesi particolari specificamente previste dall'articolo 2364 del cod. civ., ossia:
 - società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società; in seconda convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le Srl, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, co. 3, cod.civ.): il bilancio può pertanto essere approvato in forma non assembleare.

5. Deposito del bilancio presso il registro imprese

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

I documenti da depositare sono:

- il bilancio d'esercizio;
- la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
- la relazione del collegio sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all'approvazione del bilancio.

A tal fine si ricorda che, a partire dal bilancio 2014, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono essere codificati in formato Xbrl in base alla tassonomia vigente.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati

Dott.ssa Maria Grazia Ferrari

